

Allegato " A " all'Atto Rep.n. 20.716 Racc.n. 13.017

STATUTO

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE

"PORT SECURITY PIOMBINO"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NATURA

Art. 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica denominata: "Port Security Piombino S.r.l.u."

2. La società costituisce una articolazione organizzativa del socio unico per l'espletamento dei servizi di vigilanza nei porti di rispettiva giurisdizione.

3. La società è costituita ed opera nell'ambito delle previsioni di cui agli artt. 2463 C.C, art. 1, comma 1-bis della Legge 241/90.

4. Il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

Art. 2

1. La società Port Security Piombino S.r.l.u. ha sede nel Comune di Piombino, Piazzale Premuda n. 6/a.

2. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello

risultante dal Registro Imprese.

Art. 3

1. La società ha durata sino al 31.12.2020, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4

1. La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento per conto del socio unico dei servizi di sicurezza inerenti all'attuazione delle norme di sicurezza per i quali all'Autorità Portuale di Piombino sia attribuita specifica competenza in virtù di normative vigenti.

2. La società non potrà svolgere la propria attività per soggetti diversi dal socio unico.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art. 5

1. Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero).

Art. 6

1. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico deve essere mantenuto integralmente dall'Ente stesso e nessuna sua quota potrà essere trasferita a terzi.

Art. 7

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati

dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

2. La società potrà assumere finanziamenti con obbligo di rimborso da parte della società stessa nei limiti previsti dalla legge.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 8

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio sindacale.

TITOLO V

L'ASSEMBLEA

Art. 9

1. L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo di regola nel Comune della sede sociale.

3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, a tutti membri dell'organo amministrativo e ai sindaci; sono

considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica, con avviso di ricevuta.

4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

5. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'Organo Amministrativo e i membri del Collegio Sindacale, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 10

1. L'assemblea viene indetta ogni volta che l'Organo Amministrativo la convochi e comunque almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura del esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e le altre delibere di sua competenza.

2. Quando, a giudizio dell'Organo Amministrativo particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata oltre il predetto termine, ma non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Organo Amministrativo deve convocare senza indugio l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sinda-

cale o dal Socio unico.

Art. 11

1. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, da altra persona designata dall'unico Socio. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Può altresì nominare un segretario incaricato della redazione del verbale, a meno che questo non debba essere redatto da un notaio.

3. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea i soggetti presenti e il risultato delle decisioni assunte.

TITOLO VI

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Art. 12

1. La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Organo di Amministrazione, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo Codice Civile, la propria soggezione all'altrui attività di direzione, controllo e coordinamento esercitata dal socio unico.

TITOLO VII

DECISIONE DEL SOCIO UNICO

Art. 13

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:

- a) approvazione del bilancio e destinazione degli utili;
- b) decisioni relative alla strategia di programmazione;
- c) eventuale modifiche degli organi della società;
- d) nomina del revisore dei conti e del Collegio sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
- e) modifiche dello Statuto;
- f) modifiche al capitale sociale;
- g) decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
- h) approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- i) definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
- j) approvazione degli atti di programmazione, dei piani opera-

tivi annuali sulla base dei quali si svilupperà l'azione societaria, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;

k) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

m) acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo;

n) nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

o) ove previsto dalla legge, costituzione o partecipazione a società di capitali o Consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 4 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Codice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni;

p) assunzione di prestiti e/o finanziamenti.

3. Tutte le decisioni del socio di cui alle lettere a), e) e g) debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, e ove richiesto dalla legge con l'assistenza di un notaio.

4. Le decisioni di cui alle restanti lettere del presente articolo possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero anche con atto scritto del socio e, ove necessario di esecuzione da parte dell'organo amministrativo, saranno da questo eseguite in conformità alle istruzioni ed agli indirizzi in quella sede eventualmente impartiti.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 14

1. La società è amministrata, su deliberazione del Socio, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, il quale agisce nel rispetto degli indirizzi e delle istruzioni deliberate dall'assemblea/dal socio unico ai sensi del precedente art. 13.

2. Qualora l'organo amministrativo sia il Consiglio di Amministrazione, questo sarà composto da tre membri. Il Consiglio di Amministrazione, eccetto quelle funzioni che per legge spettano all'organo collegiale, potrà delegare parti delle sue funzioni a uno o più amministratori delegati appartenenti al medesimo Consiglio.

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile e coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 1 comma 734 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. L'Organo Amministrativo dura in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina ed è rieleggibile.

5. All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

6. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di

cui all'art. 2390 Codice Civile

Art. 15

1. L'Organo Amministrativo è responsabile dell'attività societaria nei confronti del socio unico e garantisce la piena rispondenza dei risultati delle attività e della gestione societaria alle finalità dello statuto, agli obiettivi, alle direttive ed alle istruzioni definiti dal socio unico ai sensi dell'art. 13 comma 2, punto i).

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente e dall'art. 14, comma 1, l'Organo Amministrativo è investito di ogni potere dal socio unico/dall'assemblea per l'amministrazione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

3. Oltre alle attribuzioni previste dall'art. 2381, commi 2, 3 e 4 del Codice Civile, sono di competenza dell'Organo Amministrativo i poteri e le attribuzioni relativi a:

a) proposte al socio unico/all'assemblea di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

b) proposte al socio unico/all'assemblea di partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;

c) proposte al socio unico/all'assemblea di assunzione di mutui;

d) predisposizione ed invio al socio unico/all'assemblea per l'approvazione, della proposta del documento programmatico annuale delle attività societarie, della proposta di conto economico previsionale e del piano annuale degli investimenti entro il 1° ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da redigersi tenendo conto degli indirizzi e delle istruzioni trasmesse dal socio unico;

e) verifica periodica dello stato di attuazione del programma annuale delle attività societarie di cui alla precedente lettera d), informando

dell'esito di tale verifica il socio unico/l'assemblea;

f) predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati, nonché della relazione sulla gestione nei termini previsti dalla legge;

g) predisposizione di programmi di attività della società, in conformità agli indirizzi ed alle istruzioni dettate dal socio unico/dell'assemblea;

h) cura ed intrattenimento di rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

i) svolgimento di attività di impulso e di coordinamento delle attività della società sorvegliandone gli esiti ed il buon andamento amministrativo e gestionale secondo i piani ed i programmi definiti dal socio unico/dall'assemblea ed osservando lo statuto.

l) Poteri di direzione del personale per l'espletamento delle

attività della società anche in riferimento all'organizzazione del lavoro e alle modalità di espletamento dei servizi;

4. Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

5. Vale per l'Organo Amministrativo la previsione dell'art. 2476 Codice Civile in merito alla responsabilità.

Art. 16

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Organo Amministrativo in persona dell'Amministratore Unico o del Presidente.

TITOLO IX

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 17

1. Il controllo legale dei conti è affidato dall'Assemblea a un collegio sindacale con funzioni anche di controllo contabile

2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria per la natura stessa della società e questo anche qualora non ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 2477 Codice Civile.

3. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, il quale designa anche il presidente. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-

tivo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.

4. L'emolumento dei sindaci è stabilito dal socio unico all'atto della nomina.

Art. 18

1. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 Codice Civile.

Art. 19

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art. 20

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis Codice Civile ed esercita il controllo legale dei conti sulla società. Si applicano le disposizio-

ni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma Codice Civile.

2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e dell'Organo Amministrativo.

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO X

BILANCIO E UTILI

Art. 21

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'Organo Amministrativo, corredata delle relazioni previste dalla legge entro i termini previsti dalla legge.

3. Gli eventuali utili, dopo il prelievo del cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiun-

to il quinto del capitale sociale, saranno destinati ad apposita riserva straordinaria.

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.
3. All'atto dello scioglimento, cessano e si intendono cessati i titoli dei beni in uso alla società con conseguente rientro nella piena disponibilità dei proprietari.

Art. 23

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta al Foro Competente.

Art. 24

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

F.to: Gabriele MARTELLUCCI

Gian Luca CRISTIANI Notaio